

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

8446/09

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 21/01/2009

SENTENZA

N. 252/09

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. CHIEFFI SEVERO	PRESIDENTE	
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA	"	N. 028164/2008
3. Dott. ZAMPETTI UMBERTO	"	
4. Dott. BRICCHETTI RENATO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) 

N. IL 18/10/1973

avverso ORDINANZA del 09/07/2008

TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio

dal Sig ANSA

per diritti € 0,88

il 25/2/09

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio

dal Sig IL SOCF 2489E

per diritti € 0,88

il 25/2/09

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio

dal Sig AGI

per diritti € 0,88

il 25/2/09

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio

dal Sig ADN-KRONOS

per diritti € 0,88

il 25/2/09

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio

dal Sig IVALIA 0551

per diritti € 0,88

il 25/2/09

IL CANCELLIERE



OSSERVA

Con ordinanza del 9/7/2008, depositata l'11/7/2008, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato, a far data dal 17/5/2008, l'affidamento in prova disposto nei confronti di [REDACTED] con provvedimento in data 25/1/2008, ritenendo che la condotta dell'affidato, fermato dalla Polizia il giorno 17/5/2008 unitamente ad altro pregiudicato in relazione al "pestaggio" di un cittadino egiziano, fosse incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del [REDACTED] deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, sia con riguardo al coinvolgimento del proprio assistito nell'episodio di "pestaggio" meramente fondato su fatto presunto o probabile, sia con riguardo alla apodittica affermazione di inverosimiglianza della versione fornita dal [REDACTED], sia con riferimento alla ritenuta violazione della prescrizione di non frequentare persone pregiudicate non valendo al proposito la presenza occasionale sul luogo dei fatti di soggetto pregiudicato, sia con riferimento alla non corretta valutazione -necessariamente complessiva- della condotta del condannato.

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, posto che la sintetica ma chiara e logica motivazione dell'ordinanza impugnata resiste alle censure prospettate nel motivo.

Il Tribunale ha invero fatto applicazione corretta del principio per il quale ben possono essere considerati, ai fini della formulazione del giudizio di meritevolezza della prosecuzione della misura, anche episodi il cui accertamento penale sia ancora pendente nella dovuta sede, le volte in cui la valutazione sia complessiva e puntuale e logicamente condotta alla affermazione della meritevolezza del beneficio penitenziario. Orbene, prendendo le mosse dalla ammissione da parte del [REDACTED] di essere stato **presente** sul luogo nel quale venne consumato, da più soggetti, il pestaggio a carico dell'egiziano e dalla circostanza che, tra quei

partecipi, vi fosse **anche** il pregiudicato [REDACTED], il Tribunale ha da un canto ritenute non credibili le versioni difensive afferenti una presenza "casuale" del [REDACTED] e della sua non conoscenza del pregiudicato ed ha, dall'altro canto, affermato l'elevata probabilità che egli avesse partecipato all'episodio di aggressione unitamente al [REDACTED]. Da tale quadro ragionevole di indizi, quindi, il Tribunale ha rettamente ricavato la conclusione per la quale l'uno e l'altro profilo (la commissione di delitto e la violazione della prescrizione) inducevano a revocare la misura. E di qui il rigetto del motivo che non revoca in dubbio la correttezza della decisione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente [REDACTED] al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21/1/2009.

Il Consigliere estensore



il Presidente



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

25 FEB. 2009



IL CANCELLIERE
[REDACTED]